



REGOLAMENTO (CE) N. 219/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2006

recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005, dal 1° gennaio di ogni anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006, è aperto un contingente tariffario autonomo di 775 000 tonnellate di peso netto a dazio zero per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2015/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006 ⁽²⁾, ha stabilito le misure transitorie necessarie per garantire l'approvvigionamento del mercato comunitario, assicurare la continuità degli scambi con i paesi ACP ed evitare perturbazioni dei flussi commerciali nel corso dei due mesi suddetti. A tal fine è stato reso disponibile un quantitativo totale di 160 000 tonnellate per il rilascio di titoli di importazione nell'ambito del suddetto contingente tariffario.
- (3) Occorre pertanto aprire il contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 per il 2006 e stabilirne le modalità di gestione per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006.
- (4) Analogamente a quanto previsto per le importazioni non preferenziali, è opportuno adottare un metodo di gestione del suddetto contingente tariffario atto a favorire lo sviluppo del commercio internazionale e una maggiore fluidità degli scambi. A tal fine risulta più appropriato il metodo fondato sul principio «primo arrivato, primo servito», in base al quale l'accesso al contingente è determinato dall'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità degli scambi con i paesi ACP e un congruo approvvigionamento del mercato comunitario, evitando nel contempo perturbazioni dei flussi commerciali, è opportuno che una parte del contingente tariffario sia riservata, a titolo provvisorio, agli operatori che hanno approvvigionato il mercato comunitario di banane ACP nell'ambito del regime di importazione precedentemente in vigore.
- (5) Occorre pertanto stabilire che, nell'ambito del contingente tariffario, sia riservato un quantitativo totale di 146 850 tonnellate agli operatori che hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP nel corso del 2005. Tale quota del contingente tariffario dovrebbe essere gestita mediante titoli di

⁽¹⁾ GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 324 del 10.12.2005, pag. 5.

▼B

importazione rilasciati a ciascun operatore proporzionalmente ai quantitativi immessi in libera pratica nel corso del 2005.

- (6) In considerazione dei quantitativi disponibili, è opportuno limitare il quantitativo su cui può vertere la domanda di titolo di ciascun operatore per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006.
- (7) L'accesso alla parte restante del contingente tariffario dovrebbe essere aperto a tutti gli operatori stabiliti nella Comunità in base al metodo fondato sul principio «primo arrivato, primo servito», secondo quanto previsto agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾.
- (8) A seguito dell'entrata in vigore dell'aliquota della tariffa doganale comune per le banane, stabilita dal regolamento (CE) n. 1964/2005, il regime dei contingenti tariffari all'importazione istituito dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽²⁾, ha cessato di essere applicabile il 31 dicembre 2005, in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento. Le modalità di gestione dei contingenti tariffari previsti dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93, adottate con il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione ⁽³⁾, sono pertanto divenute prive di oggetto.
- (9) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 896/2001. Tuttavia è opportuno mantenere in applicazione alcune disposizioni del suddetto regolamento, con particolare riguardo a quelle relative alla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, che risultano utili ai fini della gestione delle importazioni effettuate a norma del presente regolamento.
- (10) Per consentire la presentazione delle domande di titoli in tempo utile, è opportuno prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1***Oggetto**

È aperto per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006 il contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).

▼B*Articolo 2***Quantitativi disponibili**

I quantitativi disponibili del contingente tariffario sono fissati a 615 000 tonnellate, ripartite come segue:

- a) un quantitativo di 146 850 tonnellate da gestire in conformità alle disposizioni del capo II con il numero d'ordine 09.4164;
- b) un quantitativo di 468 150 tonnellate da gestire in conformità alle disposizioni del capo III con i numeri d'ordine seguenti: 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642 e 09.1644.

CAPO II

IMPORTAZIONI DEI QUANTITATIVI PREVISTI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA a)*Articolo 3***Titoli di importazione**

1. Le importazioni nell'ambito del quantitativo di cui all'articolo 2, lettera a), sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità alle disposizioni del presente capo.
2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽¹⁾, eccetto l'articolo 8, paragrafi 4 e 5.

*Articolo 4***Presentazione delle domande di titoli**

1. Possono presentare una domanda di titolo di importazione gli operatori economici stabiliti nella Comunità che, nel 2005, hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP.
2. I quantitativi richiesti da ciascun operatore non possono superare il 40 % dei quantitativi di banane originarie dei paesi ACP che detto operatore ha immesso in libera pratica nella Comunità nel corso del 2005.
3. Le domande di titoli di importazione sono presentate da ciascun operatore il 15 e 16 febbraio 2006 presso le competenti autorità dello Stato membro che nel 2005 ha rilasciato i titoli di importazione per i quantitativi di cui al paragrafo 2.

▼M1

Nell'allegato figura l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati.

▼B

4. La domanda di titolo è corredata di una copia del(i) titolo(i) utilizzato(i) nel 2005 per l'importazione di banane originarie dei paesi ACP, debitamente imputato(i), e dei documenti comprovanti l'origine ACP dei quantitativi su cui vertono i titoli, nonché della prova della costituzione di una cauzione in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽²⁾. L'importo della cauzione è di 150 EUR/tonnellata.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

▼B

5. Le domande di titoli presentate in maniera non conforme al disposto del presente articolo sono irricevibili.

6. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo — regolamento (CE) n. 219/2006 — capo II».

*Articolo 5***Rilascio dei titoli**

1. Entro il 21 febbraio 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande ricevibili di titoli.

2. Se i quantitativi richiesti superano il quantitativo di cui all'articolo 2, lettera a), la Commissione stabilisce entro il 24 febbraio 2006 un coefficiente di assegnazione da applicare ad ogni domanda di titolo.

3. Le autorità competenti rilasciano i titoli di importazione a decorrere dal 27 febbraio 2006, applicando, se del caso, il coefficiente di assegnazione di cui al paragrafo 2.

4. In caso di applicazione di un coefficiente di assegnazione, se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è immediatamente svincolata relativamente al quantitativo non assegnato.

*Articolo 6***Durata di validità dei titoli e comunicazione degli Stati membri**

1. I titoli di importazione rilasciati in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, sono validi dal 1° marzo al 31 dicembre 2006.

▼M1

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all'articolo 5, paragrafo 3;

▼M2

b) quanto prima possibile e al più tardi il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immessi in libera pratica sulla base dei titoli rilasciati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005.

▼M1

Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 28 aprile 2006, l'elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2015/2005.

La Commissione può comunicare tali elenchi agli altri Stati membri.

*Articolo 6 bis***Formalità per l'immissione in libera pratica**

1. Gli uffici doganali presso i quali sono presentate le dichiarazioni di importazione ai fini dell'immissione in libera pratica di banane:

a) conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo d'importazione, imputato all'atto dell'accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica;

▼M1

b) trasmettono ogni due settimane una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, figuranti nell'allegato del presente regolamento.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), trasmettono ogni due settimane copia dei titoli e degli estratti ricevuti alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato tali documenti.

3. In caso di dubbi sull'autenticità del titolo, dell'estratto o delle indicazioni e dei visti che figurano sui documenti presentati, nonché sull'identità degli operatori che espletano le formalità di immissione in libera pratica o per conto dei quali sono espletate tali formalità, nonché in caso di presunta irregolarità, gli uffici doganali a cui sono presentati i documenti ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza. Queste ultime trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato gli stessi documenti e alla Commissione, per un controllo approfondito.

4. In base alle comunicazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato procedono ai controlli supplementari necessari per garantire la corretta gestione del contingente tariffario, in particolare alla verifica dei quantitativi importati nell'ambito di tale regime, segnatamente mediante un esatto raffronto tra i titoli e gli estratti rilasciati e i titoli e gli estratti utilizzati. A questo scopo, esse verificano in particolare l'autenticità e la conformità dei documenti utilizzati, nonché la loro utilizzazione da parte degli operatori.

▼B

CAPO III

IMPORTAZIONI DEI QUANTITATIVI PREVISTI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA b)*Articolo 7***Modalità di gestione**

1. Il quantitativo di cui all'articolo 2, lettera b), è suddiviso in cinque quote di 93 630 tonnellate ciascuna, secondo la ripartizione qui di seguito indicata:

Numero d'ordine	Periodo contingente
09.1638	Dal 1° marzo al 30 aprile
09.1639	Dal 1° maggio al 30 giugno
09.1640	Dal 1° luglio al 31 agosto
09.1642	Dal 1° settembre al 31 ottobre
09.1644	Dal 1° novembre al 31 dicembre

2. Le quote di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità alle disposizioni degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

▼B

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 896/2001 è abrogato. ► **M1** ————— ◀

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M1*ALLEGATO*

Autorità competenti degli Stati membri:

Belgio

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Rue de Trèves 82/Trierstraat 82
B-1040 Bruxelles/Brussel

Repubblica ceca

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
CZ-110 00 Praha 1

Danimarca

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for FødevareErhverv; Eksportstøttekontoret
Nyropsgade 30
DK-1780 København V

Germania

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Referat 322
Deichmanns Aue 29
D-53179 Bonn

Estonia

Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet
Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo
Narva mnt 3
EE-51009 Tartu

Grecia

OPEKEPE (ex-GEDIDAGEP)
Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products
241, Acharnon Street
GR-104 46 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών Προϊόντων
Αχαρνών 241
Τ.Κ. 104 46 Αθήνα

Spagna

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid

Francia

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM)
46-48, rue de Lagny
F-93104 Montreuil Cedex

Irlanda

Department of Agriculture & Food
Crops Policy & State Bodies Division
Agriculture House (3W)
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

Italia

Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II
Viale Boston, 25
I-00144 Roma

▼ **M1***Cipro*

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών
CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism
Import & Export Licensing Unit
CY 1421 Cyprus

Lettonia

Zemkopības ministrija
Lauku atbalsta dienests
Tirdzniecības mehānismu departaments
Licenču daļa
Republikas laukums 2
Rīga, LV-1981

Lituania

Nacionalinė mokesčių agentūra
Užsienio prekybos departamentas
Blindžių g. 17
LT-08111 Vilnius

▼ **M3***Lussemburgo*

Direction des Douanes et Accises
Division «Douane/Valeur»
26, Place de la Gare
L-1616 Luxembourg

▼ **M1***Ungheria*

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
H-1024 Budapest

Malta

Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent
Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali
Agenzija tal-Pagamenti
Trade Mechanisms
Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Għammieri Marsa CMR
02 Malta

Paesi Bassi

Productschap Tuinbouw
Louis Pasteurlaan 6
Postbus 280
2700 AG Zoetermeer
Nederland

Austria

Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1200 Wien

Polonia

Agencja Rynku Rolnego
Biuro Administrowania Obrotom Towarowym z Zagranicą
ul. Nowy Świat 6/12
PL-00-400 Warszawa
Polska

Portogallo

Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
Direcção de Serviços de Licenciamento
Rua do Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega
P-1149-060 Lisboa

▼ **M1**

Slovenia

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Oddelek za zunanjo trgovino
Dunajska cesta 160
SI-1000 Ljubljana

Slovacchia

Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
SK-815 26 Bratislava

Finlandia

Maa- ja Metsätalousministeriö
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto

Svezia

Jordbruksverket
Interventionsenheten
S-551 82 Jönköping

Regno Unito

Rural Payment Agency
External Trade Division
Lancaster House
Hampshire Court
Newcastle Upon Tyne
NE4 7YH
United Kingdom